



parmalat spa

Parmalat s.p.a. Via Delle Nazioni Unite , 4 - 43044 Collecchio (PR) Italia - Tel. 0521.8081

R.E.A. Parma n. 228069-

Reg. Imprese Parma n. 04030970968- Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968

Parmalat Vers.15-11-2011

Spettabile Ditta
EUROMILK S.R.L.
Via Salvo d'Aquisto
Palazzo Zigurella
81040 Curti (CE)
P.IVA : 02343480618

Collecchio , 15 marzo 2012

Con la presente Vi concediamo , alle condizioni di cui oltre ed a quelle degli allegati, l'esclusiva di distribuire e vendere in nome e per conto Vostro i seguenti prodotti (v. allegato Prodotti Contrattuali e Sconti).

nella zona territoriale di : **parte della provincia di Caserta limitatamente ai comuni di:** Villa Literno,Casal di Principe,Casapesenna,San Marcellino,Santa Maria La Fossa ,San Cipriano d'Aversa,Grazzanise,Cancello Arnone,Parete,Trentola,Castelvoltorno,Villa di Briano, Lusciano,Mondragone e Baia Domizia.(v.Allegato Territoriale) .

Il presente contratto è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi senza nostro preventivo consenso scritto da parte dell'aggiudicatario dell'azienda messa in vendita da parte dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata .

La variazione della titolarità della Vostra compagine sociale può essere motivo di risoluzione immediata del contratto , pertanto Vi impegnate a comunicarci preventivamente eventuali variazioni al fine di consentirci un ' opportuna valutazione.

1. MERCE - A tale scopo provvederete a ritirare la merce franco Vostro magazzino , a conservarla sotto la Vostra responsabilità ed a venderla e distribuirla capillarmente alla Vostra clientela per mezzo di Vostri venditori ed automezzi.

2. ZONA TERRITORIALE - La zona territoriale di Vostra competenza è quella di cui all'**Allegato territoriale, All. B** . Tale zona potrà essere da noi modificata con preavviso di almeno 60 giorni , mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione della delimitazione della nuova zona territoriale.Il Concessionario si impegna a non accettare ordini da zone diverse.

3. CLIENTELA - La concessione s'intende riferita alla distribuzione e rivendita alla clientela costituita da "Esercizi di vendita al dettaglio", ubicati nel Territorio.

Per quanto concerne la vendita a: Cash and Carry, ipermercati, supermercati, punti vendita appartenenti alla Grande Distribuzione e Distribuzione Organizzata, enti statali, militari, parastatali e provinciali, comunali, consorzi, comunità, convitti, istituti, convivenze e simili, nonché a qualsiasi Organizzazione, Ente o Amministrazione che abbia già sottoscritto con Parmalat contratti di qualsiasi portata geografica o comunque relativi ai punti di vendita da essi dipendenti o associati, per i quali tutti la Parmalat si riserva la vendita diretta per tutto il corso del rapporto , le parti rinviando a quanto previsto all'art. 15 del presente contratto.

4. RESI -

La merce non vendibile, così come individuata nell'allegato Reg. C 2 parte integrante del presente contratto, viene convenzionalmente denominata "Reso Merce".

I " Resi Merce " si suddividono in " Resi da Concessionari " e "Resi da GDO" ("Transfer Delivery" - consegne in nome e per conto Parmalat) .

La nuova regolamentazione prevede quanto segue :

- ad ogni bolla di reso merce che il cliente GDO (transfer Delivery) consegna al concessionario, e che lo stesso provvede a comunicare a Parmalat attraverso apposito sistema di trasmissione RDLINK , emissione di Nota Accredito al Cliente GDO Transfer Delivery e Nota Addebito Al Concessionario.

Inoltre , ogni qualvolta il concessionario effettua un reso dal suo magazzino verso Stabilimento e/o deposito Parmalat, dovrà predisporre n° due D.D.T. di consegna:

a) una per il reso merce effettuata dalla GDO/Transfer Delivery al concessionario, in allegato alla quale invierà copia di tutti i documenti ricevuti dalla GDO/Transfer Delivery;

b) una per la differenza merce tra il totale reso e le quantità indicate nella prima bolla

- Entrambe le bolle menzionate nel paragrafo precedente daranno origine ad una Nota Credito a favore del Concessionario.

Parmalat peraltro si riserva la facoltà - di riaddebitare al Concessionario tramite l'emissione di una Nota di Debito gli importi relativi ai resi per i quali il Concessionario percepisca da contratto un compenso per mancato reso.

Le parti rinviando - per ulteriori dettagli relativi agli aspetti gestionali - a quanto previsto nell' apposito Regolamento C2 , parte integrante del presente contratto , con annessa tabella .

Inoltre, nell'ipotesi in cui da parte della Concessionaria non verranno inviati resi merce a Parmalat S.p.A., essi dovranno essere destinati a sua cura e spese, alla distruzione o all'alimentazione zootecnica; inoltre non dovranno, per nessuna ragione, essere dati in omaggio o utilizzati ad altro titolo.

La violazione, da parte Vostra, del suddetto obbligo di destinazione dei " Resi Merce ", comunque constatata, comporterà la nostra facoltà di recedere immediatamente e senza preavviso dal mandato, fatto salvo il nostro diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

Le percentuali così come sopra calcolate, si intenderanno valide a tempo indeterminati e sino a nuova comunicazione di intervenute variazioni, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r.,.

Potrà essere effettuato da parte della ns. Società ogni controllo destinato a verificare la piena applicazione delle procedure di cui sopra. Per quanto concerne i " Resi Tecnici ", si rinvia a quanto previsto nel citato Reg. C 2 .

5. PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA - Il prezzo di vendita dei nostri prodotti alle rivendite sarà rigorosamente quello stabilito dai listini prezzi tempestivamente comunicati per i prodotti di cui all'allegato A1. Gli sconti a Voi riconosciuti (SCONTO CANALE) saranno quelli indicati nell' allegato A2.

Le modifiche ai prezzi di listino saranno tempestivamente comunicate da Parmalat al Concessionario per iscritto.

6. COMPENSI - Il Vostro compenso consisterà nella differenza fra prezzo di listino ufficiale ed il listino di acquisto, ossia consisterà nello SCONTO percentuale di cui all' allegato A2 (detto SCONTO CANALE) .

Questo margine è il compenso per tutte le Vostre prestazioni e per tutte le spese inerenti la conservazione, la distribuzione e la vendita dei nostri prodotti.

7. PAGAMENTI Ogni carico dei nostri prodotti sarà accompagnato da una nostra fattura che dovrà essere liquidata secondo quanto indicato nell' allegato Regolamento C3 Modalità Pagamenti .

8. ESCLUSIVA RECIPROCA - Siamo obbligati ad effettuare la vendita dei nostri prodotti sulla Vostra zona esclusivamente tramite Vostro, eccezion fatta per quanto previsto dai capitoli 15 e 16 fermo restando che ogni ordine o richiesta pervenutaci da catene di supermercati o gruppi di acquisto ai sensi dell'art. 15 Vi verrà trasmessa per la sua evasione. Da parte Vostra Vi obbligate a non trattare nella Vostra zona articoli in concorrenza con qualsiasi prodotto dell'intera gamma della nostra Società. Resta altresì inteso che non Vi occuperete né direttamente né indirettamente e/o separatamente ad opera di uno o più soci in caso di Società, della vendita di marche concorrenti nella stessa zona.

9. EVASIONE ORDINI - Le richieste dei prodotti dovranno essere inoltrate dal Concessionario in osservanza delle procedure previste da Parmalat così come comunicate nel corso del rapporto.

L'evasione degli ordinativi resta, in ogni caso, subordinata alla effettiva disponibilità dei prodotti, che saranno consegnati franco Vs. deposito dai centri di distribuzione Parmalat dalla stessa indicati.

I prodotti "freschi", dovranno essere ritirati, nel rispetto dei piani logistici di Parmalat, dal Concessionario e nel periodo di vendibilità essere distribuiti per la vendita al dettaglio con mezzi idonei a garantirne durante il trasporto e fino alla vendita, la inalterabilità, freschezza e qualità, in armonia con quanto previsto dai Reg. (CE) 852/2004 e 853/2004 e dall'H.C.C.P. aziendale di cui il Concessionario darà copia ad Parmalat all'inizio del rapporto e ad ogni variazione.

Parmalat non risponde delle eventuali mancanze o limitazioni di disponibilità dei prodotti da fornire come pure di ritardi nelle consegne dei prodotti dovute a cause a lei non imputabili e, comunque, il Concessionario rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa di risarcimento danno o rimborso ove tale indisponibilità si verificasse per qualsiasi causa.

Qualora si verificasse, per qualsiasi motivo, la sospensione o la cessazione della produzione di alcuno dei prodotti commercializzati da Parmalat e oggetto del presente contratto, il reciproco impegno alla fornitura e rivendita relativa a detti prodotti s'intenderà tacitamente decaduto senza alcun obbligo di preavviso o d'indennizzo.

10. RESPONSABILITÀ QUALITATIVA - Il Concessionario effettuerà a proprio onere le operazioni di scarico delle merci e loro stivaggio in magazzino. All'atto del ricevimento dei prodotti, il Concessionario dovrà eseguire tutte le opportune verifiche onde rilevare mancanze, danneggiamenti e simili, per i quali apporrà riserva scritta sulla bolla di consegna.

Eventuali altre anomalie o in ogni modo reclami relativi alle merci consegnate dovranno esser segnalati a Parmalat nel giorno stesso del ricevimento a mezzo telegramma o telefax.

Parmalat resta manlevata dal Concessionario -che si impegna- fin da ora a tenerla indenne- da ogni responsabilità conseguente alla vendita di prodotti risultati non commercializzabili dopo il ritiro degli stessi da parte del Concessionario.

Il Concessionario si impegna a conservare i prodotti in condizioni ottimali e comunque a rispettare scrupolosamente tutte le norme generali, fiscali, amministrative e sanitarie anche in tema d'idoneità dei mezzi di trasporto e del deposito.

Il Concessionario sarà responsabile dei cestelli contenitori consegnatigli con i prodotti,

Con cadenza annuale Parmalat ed il Concessionario verificheranno congiuntamente il saldo tra i cestelli/pallets/contenitori inviati e quelli restituiti; ogni mancanza o danneggiamento dei contenitori sarà addebitata al Concessionario tenendo conto del relativo prezzo vigente al momento dell'accertamento della mancanza o del danno.

11. ATTIVITÀ PROMOZIONALI - Il Concessionario si impegna a fare tutto quanto necessario e utile al fine di promuovere ed incrementare le vendite dei prodotti a tutta la potenziale clientela assegnata nel territorio ed a fornire a Parmalat, su specifica richiesta, qualsiasi richiesta, qualsiasi informazione e/o dato sulle iniziative della concorrenza nel territorio e sulla clientela.

Parmalat fornirà al Concessionario tutte le informazioni tecniche e commerciali necessarie per la promozione delle vendite dei prodotti, e consegnerà il relativo materiale informativo in quantità sufficiente per la distribuzione alla clientela.

Eventuali azioni promozionali e pubblicitarie che non siano effettuate direttamente da Parmalat, dovranno essere preventivamente concordate con Parmalat da questa autorizzate per iscritto. In tale caso le spese relative saranno sostenute da entrambe le parti, secondo modalità da definirsi volta per volta.

Inoltre si impegna a tenere a disposizione di Parmalat uno schedario dei clienti suddiviso per zona e per giorno di visita, aggiornato con l'indicazione progressiva del fatturato ed a rilasciare copia ai funzionari commerciali di Parmalat autorizzati.

12. OBIETTIVI - Parmalat comunicherà gli obiettivi di vendita, annuali o periodici.

Il Concessionario, nel caso non accetti gli obiettivi fissati da Parmalat, avrà facoltà di recedere dal contratto, dietro preavviso da darsi sempre a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della data di operatività del recesso. Del pari, sarà facoltà di Parmalat

recedere dal contratto, con le stesse modalità e con il medesimo termine di preavviso, nel caso di mancato raggiungimento da parte del Concessionario, degli obiettivi di vendita annualmente fissati, escluso il caso in cui le eventuali minori vendite fossero imputabili a caso fortuito o forza maggiore (scioperi, calamità naturali).

13. VERIFICHE E CONTROLLI - Il Concessionario riconosce a Parmalat la facoltà di accertare l'esatto adempimento degli impegni di cui al presente contratto a mezzo controlli presso la clientela servita dal Concessionario, sia direttamente che in affiancamento a Venditori del Concessionario, in relazione allo stato di conservazione dei prodotti, alla loro distribuzione, alla collocazione del materiale promozionale ed a quant'altro inerente all'esecuzione del presente contratto.

Parmalat Vers.12-07-2011

14. MARCHI - Per quanto concerne l'utilizzo dei marchi, Vi rimandiamo a quanto più in dettaglio disciplinato nell'allegato Regolamento C 5.

15. CONSEGNE SENZA VENDITA - In caso di vendita diretta effettuata dalla direzione della Parmalat a catene di supermercati o gruppi di acquisto, la Parmalat potrà affidare al Concessionario - che sin d'ora accetta e si dichiara disponibile ad effettuare - il servizio di consegna fisica dei prodotti presso i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata ubicati nel Territorio, a fronte di un adeguato compenso di cui all'allegato C.

Il Concessionario in tal caso dovrà provvedere al servizio di consegna con proprio mezzi ed uomini, ed i prodotti dovranno transitare presso i locali del Concessionario stesso per adeguate preparazioni di picking, previe operazioni di carico e scarico.

Nessuna responsabilità, peraltro, potrà essere imputata alla nostra società nel caso di Rivendite e/o consegne di prodotti, da parte di Centrali d'Acquisto, catene di supermercati e gruppi d'acquisto, a loro punti vendita ubicati nel territorio.

In relazione ai prodotti oggetto delle sopra specificate consegne, si intende che le operazioni di consegna sostituiscono in tutto o in parte, le precedenti operazioni di vendita da noi a Voi, con emissione da parte nostra, del documento di cui all'art. 26 secondo e terzo comma D.P.R. 633/72 e s.m..

16. VENDITE E CONSEGNE CENTRALIZZATE - Per le vendite e le consegne che, invece per esigenze evolutive del mercato distributivo, saremo tenuto ad effettuare direttamente alle centrali di acquisto e ricevimento di catene di supermercati e di gruppi di acquisto, non si applicherà il presente contratto e nessun compenso Vi sarà riconosciuto.

17. DURATA DEL RAPPORTO - La durata del presente contratto è pattuita a decorrenza dal **15/03/2012** ed è a tempo indeterminato. Potrà essere disdetta da ognuna delle parti con un preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r., senza necessità per entrambe le parti di motivare la disdetta, e senza determinare, in nessun caso, alcun diritto a risarcimento di qualsiasi genere.

Sarà altresì tassativamente esclusa qualsivoglia indennità di scioglimento del contratto, di cessazione del rapporto di clientela, di avviamento o simili, essendo tali concetti del tutto estranei al rapporto instaurato.

18. RECESSO IMMEDIATO - E' nostra facoltà recedere senza alcun preavviso, e senza determinare a Vostro favore alcun diritto a risarcimento, nel caso di mancato pagamento di fatture o titoli debitori, nel caso di mancato ritiro di merce inviata, nel caso di mancanza, per almeno una settimana, di ordini di merce, in linea con la media settimanale dell'ultimo semestre, in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale e di liquidazione cui sia sottoposto il concessionario, così pure qualora sia accertata, da parte nostra, la chiusura, anche parziale, della Vostra attività e nel caso di violazione dell'obbligo di destinazione dei "Resi Ordinari".

19. ALLEGATI - Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

20. CONTROVERSIE - Ogni controversia che non venisse risolta in modo amichevole, sarà deferita esclusivamente all'Autorità Giudiziaria di Parma.

IL CONCESSIONARIO

EUROMILK S.R.L.
P.IVA : 02343480618

LA CONCEDENTE

PARMALAT S.P.A

Si approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole n. 3 (Clientela); n.2 (Zona Territoriale); n. 4 (Merce non vendibile); n. 5 e 6 (Prezzi e condizioni di vendita); n.7 (Pagamenti); n. 8 (Esclusiva reciproca); n.9 (Evasione ordini); n.10 (Responsabilità qualitativa); n.13 (Verifiche e controlli) n. 16 (Vendite e Consegne centralizzate); n. 17 (Durata del rapporto); n. 18 (Recesso immediato); n. 19 (Allegati); n. 20 (Controversie).

IL CONCESSIONARIO

EUROMILK S.R.L.
P.IVA : 02343480618

REGOLAMENTO C 1

Oggetto: **ELABORAZIONE DATI DI VENDITA**

Dal 1.1.2007, **ciascuna Concessionaria** dovrà formalizzare un proprio contratto di assistenza tecnica e applicativa i cui costi saranno completamente a suo esclusivo carico.

Ciò premesso, **ciascuna Concessionaria** assumerà comunque l'impegno di garantire a Parmalat l'invio delle seguenti informazioni elettroniche:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Sell out giornaliero | frequenza giornaliera |
| 2. Distinta transfer | frequenza "minimo bisettimanale" |
| 3. Documenti di Vendita | frequenza mensile |
| 4. Nota rimborso (<i>tracciato SAP</i>) | frequenza mensile |
| 5. Anagrafiche | frequenza mensile |

secondo i tracciati che Vi saranno inviati a stretto giro e nel rispetto delle frequenze sopra riportate.

Parmalat spa doverosamente evidenzia in questa sede che il mancato rispetto dell'invio delle suddette informazioni , secondo tempistiche e modalità sopra riportate , trattandosi di informazioni essenziali per la corretta gestione del rapporto , potrà essere causa dell'interruzione del mandato , nel rispetto del preavviso di cui all'art. 17.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra Parmalat e **ciascuna Concessionaria** in relazione alla presente lettera sarà devoluta al foro esclusivo di Parma.

Collecchio , 15 marzo 2012

Parmalat S.p.A.

EUROMILK S.R.L.
P.IVA : 02343480618

Parmalat Vers.15-11-2011



All. A 1

del contratto di
EUROMILK S.R.L.
P.IVA : 02343480618

ELENCO PRODOTTI

Linea	Prodotto
-------	----------

MICROFILTRATO - PARMALAT
ZYMIL MICROFILTRATO - PARMALAT
LATTE FRESCO s.D.T. - PARMALAT
LATTE FRESCO - BERNA
PANNA PASTORIZZATA - BERNA
LATTE UHT - BERNA
PANNA UHT - BERNA
BURRO - BERNA
FORMAGGI MOLLI - BERNA

Collecchio , 15 marzo 2012

PARMALAT S.P.A

Parmalat Vers.15-11-2011



A11. A 2

del contratto di
EUROMILK S.R.L.
P.IVA : 02343480618

SCONTO CANALE

Linea Prodotto	Sconto Canale %
04 - LTE FRES SPECIALI	10,50%
05 - LATTE FRESCO s.D.T.	10,50%
06 - LATTE FRESCO	10,50%
08 - PANNA PASTORIZZATA	16,50%
11 - LATTE UHT	16,50%
15 - PANNA UHT	16,50%
33 - BURRO	16,50%
35 - FORMAGGI MOLLI	16,50%

Collecchio , 15 marzo 2012

PARMALAT S.P.A

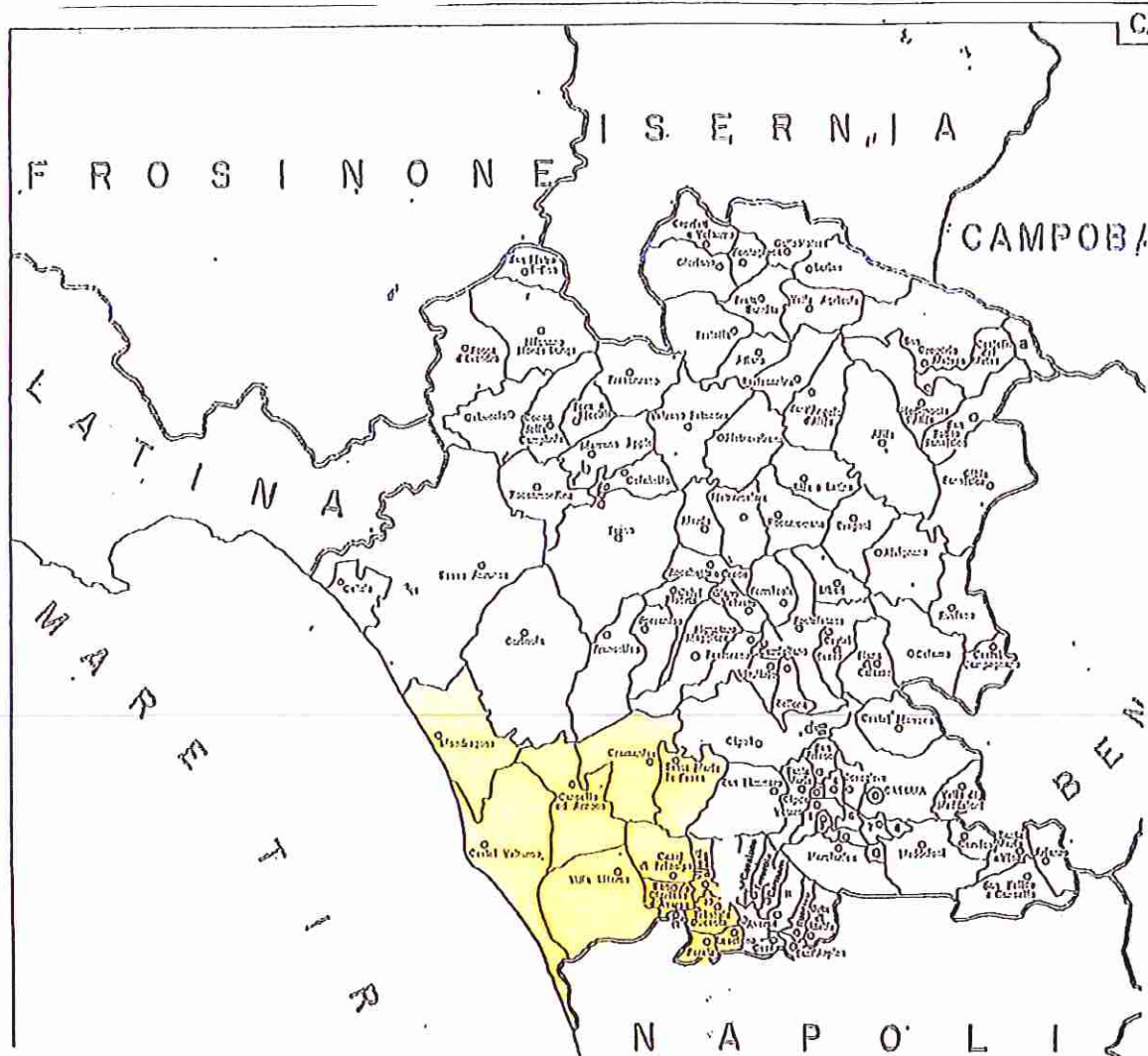
All. B

del contratto di
EUROMILK S.R.L.
 P.IVA : 02343480618

ALLEGATO TERRITORIALE

La zona compresa entro il confine in grassetto è di competenza Commerciale della Concessionaria **EUROMILK SRL** ovvero **parte della provincia di Caserta limitatamente ai comuni di:** Villa Literno, Casal di Principe, Casapesenna, San Marcellino, Santa Maria La Fossa, San Cipriano d'Aversa, Grazzanise, Cancellorosso, Parete, Trentola, Castelvoturno, Villadi Briano, Lusciano, Mondragone e Baia Domizia

DI SEGUITO CARTINA GEOGRAFICA CON EVIDENZIAMENTO DELL' AREA DI COMPETENZA - ALLEGATO



Collecchio, 15 marzo 2012

PARMALAT S. P. A



All. C

del contratto di
EUROMILK S.R.L.
P.IVA : 02343480618

COMPENSO PER TD

Linea Prodotto	Compensi TD (transfer delivery)
-------------------	---

04 - LTE FRES SPECIALI	10,50%
05 - LATTE FRESCO s.D.T.	10,50%
06 - LATTE FRESCO	10,50%
08 - PANNA PASTORIZZATA	10,50%
11 - LATTE UHT	10,50%
15 - PANNA UHT	10,50%
33 - BURRO	10,50%
35 - FORMAGGI MOLLI	10,50%

Collecchio , 15 marzo 2012

PARMALAT S.P.A

Parmalat Vers.15-11-2011

REGOLAMENTO C 2

REGOLAMENTO C 2 DEL 1° OTTOBRE 2010

Le esigenze principali che Parmalat si propone di perseguire mediante la presente regolamentazione consistono nel conseguimento della massima coerenza fra i movimenti di magazzino , nonché nella necessità di allineare in termini di quantità i movimenti di Transfert Delivey fra addebiti ed accrediti eseguiti verso i clienti rispetto a quelli emessi verso la Concessionaria .

• MERCE NON VENDIBILE

Per merce non vendibile si intende tutta la merce che la Concessionaria non può più vendere in quanto ricevuta o divenuta invendibile presso di sé o presso i punti vendita .

"RESI MERCE"

Sono i resi che riguardano i prodotti divenuti invendibili in quanto:

- scaduti o fuori data di vendibilità ;
- traumatizzati durante il trasporto;
- scondizionati per varie cause imputabili sia alla Sede che alla Concessionaria .

Essi si suddividono in :

"Resi Merce da Concessionario " e " Resi da GDO ".

A fronte di tale suddivisione , la Concessionaria dovrà compilare idonee e differenziate bolle di reso per i prodotti da essa inviati a Magazzino Parmalat , con causale differenziata come sopraindicato , e correttamente compilate in ogni loro parte .

Risulta indispensabile che a fronte della bolla riepilogativa dei " Resi da GDO " debbano essere allegate le singole bolle di resi da parte di ciascun cliente .

A fronte dei resi inviati a Parmalat nel corso di ciascun mese di riferimento , per entrambe le tipologie sopra evidenziate di Reso Merce , ne conseguirà l' emissione automatica di Nota di Accredito al Concessionario.

Peraltro il Concessionario, a fronte di tutto il prodotto ritirato dai clienti GDO/Transfer Delivery quale reso e inserito a sistema RDLINK riceverà Nota di Addebito per le quantità totale descritte in bolla .

Come previsto in contratto, per i Resi Merce relativi alle famiglie di prodotto qui individuate , verrà accreditata alla Concessionaria una somma pari alla percentuale (c.d. " compenso per non reso ") calcolata sul fatturato mensile di ogni famiglia di prodotti .

Tale compenso per non reso corrisponderà alle percentuali di cui alla tabella allegata , parte integrante del presente Regolamento .

Tutte le divisioni, famiglie, marchi ove è indicato una percentuale anche se uguale a zero sono prodotti per i quali il reso non deve essere accettato, pertanto in caso di reso in linea di principio va riaddebitato al concessionario.

*** "RESI TECNICI"**

Sono i resi che riguardano la restituzione di partite di prodotti giunte invendibili a destinazione del CEDI perché :

- richiamate dalla Sede (è il caso di partite difettose);
- massivamente danneggiata dal trasporto.

I "Resi Tecnici", valorizzati al prezzo di cessione esposto in fattura, verranno accreditati per intero.

Si precisa che , in caso di rispeditura in Sede, questa é possibile dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Ufficio Controllo di Qualità dello Stabilimento di produzione del/dei prodotto/i in questione cui occorre fare riferimento anche telefonico.

*** BOLLE RESI TECNICI .**

Le Bolle Resi Tecnici devono essere correttamente compilate in ogni loro parte con l'esatta corrispondenza tra quantità e tipi dichiarati con quantità e tipi trasportati, in difetto di che la Concessionaria perderà ogni diritto all'accredito.

Per accettazione

Allegato : TABELLA PERCENTUALI RESI
Parmalat Vers.15-11-2011

Allegato : TABELLA PERCENTUALI RESI

Ciente	Ragione Sociale	Divisione	Famiglia	Descrizione	Mar chio	Descr izione	Decorrenza	Valore %
	EUROMILK S.r.l.		04	LTE FRES SPECIALI			24/02/2012	0
	EUROMILK S.r.l.		05	LATTE FRESCO S.D.T.			24/02/2012	0
	EUROMILK S.r.l.		06	LATTE FRESCO			24/02/2012	0,2
	EUROMILK S.r.l.		08	PANNA PASTORIZZATA			24/02/2012	0
	EUROMILK S.r.l.		11	LATTE UHT			24/02/2012	0
	EUROMILK S.r.l.		15	PANNA UHT			24/02/2012	0
	EUROMILK S.r.l.		33	BURRO			24/02/2012	0
	EUROMILK S.r.l.		35	FORMAGGI MOLLI			24/02/2012	5,0

REGOLAMENTO C 3

MODALITA' PAGAMENTI

Le operazioni di dare ed avere relative al rapporto fra Concessionaria e Concedente verranno chiuse contabilmente entro il giorno 10 del mese successivo rispetto alla data di emissione dei singoli documenti contabili sorti nel corso del mese di riferimento (Fatture da Parmalat a Concessionaria , Note di Credito, Fatture da Concessionaria a Parmalat).

Pertanto - effettuata ogni compensazione sui documenti relativi al mese precedente - il soggetto che risulterà debitore (Parmalat o Concessionaria) dovrà provvedere al relativo pagamento, curando che quest'ultimo pervenga entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo.

Nel caso in cui , alla data del 20 del mese successivo, il pagamento di cui sopra non risulti pervenuto, Parmalat si riserva ogni valutazione al riguardo, non escluse le conseguenze previste all'art. 16 del contratto in essere.

In tale eventualità , resta salvo comunque il diritto di Parmalat di pretendere il pagamento degli interessi rispetto alle scadenze non rispettate , ossia eccedenti il termine di regolamento mensile dei pagamenti e compensazioni disciplinato a mezzo della presente, nell'osservanza delle vigenti normative (D. Legisl. 231/2002) , fatta salva la facoltà di Parmalat di sospendere ogni ulteriore fornitura sinchè il pagamento non sia effettuato.

PARMALAT S.P.A.

REGOLAMENTO C 4

CONCESSIONE DI CREDITO

Non sono accettabili per nessuna ragione dilazioni di pagamento.

Solo in caso di necessità vengono effettuate ad esclusiva discrezione della Parmalat e a favore del Concessionario delle

Concessioni di credito.

1. Esse consistono in un importo fisso in merce che la Parmalat ritiene opportuno di accordare in credito al Concessionario.
2. Il credito é costituito da una o più consegne di merce sino all'ammontare dell'importo concesso.
3. La merce data in credito viene di volta in volta accompagnata da fatture e l'importo delle stesse deve essere garantito con fidejussione bancaria o garanzia ipotecaria .
4. Le concessioni di credito possono essere revocate o ridotte in ogni momento dalla Parmalat a suo insindacabile giudizio ed il concessionario si impegna a corrispondere , rimossa ogni eccezione, l'ammontare del c.d. credito rinnovabile di cui alla fidejussione o alla garanzia ipotecaria , all'atto della cessazione del rapporto.
6. La concessione di credito deve essere proposta dalla Direzione Vendite e autorizzata dalla Direzione Fidi (Credit Manager).

PARMALAT S.P.A.

REGOLAMENTO C 5

REGOLAMENTO UTILIZZO DEI MARCHI

1. Parmalat S.p.A. (qui di seguito "Concedente") consente affinché il "Concessionario" usi i marchi e gli altri segni distintivi (qui di seguito i "Marchi") , di cui essa o società del gruppo sono titolari .
2. Concessionario si impegna ad usare i Marchi a proprie spese nel rispetto delle indicazioni date da Concedente al fine di:
 - a) pubblicizzare i Prodotti;
 - b) contrassegnare i mezzi adibiti al trasporto dei Prodotti (con esclusione dei veicoli utilizzati dai prevenditori);
 - c) essere usati quali insegna presso i locali destinati all'esecuzione del presente accordo;
 - d) essere riprodotti negli elenchi telefonici e nelle fatture o carta intestata di Concessionario.

Ogni ulteriore e diverso uso dei Marchi da parte di Concessionario è vietato in assenza dell'autorizzazione scritta rilasciata da Concedente.

3. Concessionario riconosce che Concedente è il titolare esclusivo di ogni diritto inerente i Marchi e l'avviamento ad essi relativo e conseguentemente si impegna a non contestarne la proprietà, validità o efficacia.
4. Concessionario si impegna a non registrare e non utilizzare marchi, nomi od altri segni distintivi che, graficamente o foneticamente, possano essere ritenuti confondibili con i Marchi.
5. Concessionario, nell'ambito della propria attività, si impegna ad astenersi da qualsiasi pratica ed iniziativa che possa arrecare pregiudizio ai Marchi.
6. Concessionario si impegna, al termine del presente accordo, a cessare immediatamente l'uso dei Marchi ed a rimuoverli prontamente dai locali, dai mezzi di trasporto o da qualsivoglia luogo ove questi siano apposti, rinunciando sin d'ora ad ogni eventuale riserva od eccezione a qualsiasi titolo.

**LA CONCEDENTE
PARMALAT S.P.A.**

REGOLAMENTO C 6

Oggetto : **Tracciabilità e Rintracciabilità dei prodotti alimentari e delle bevande .**

Come è noto a tutti , il Reg. CE n. 178/2002 ha introdotto nel diritto alimentare europeo la prescrizione generale relativa alla "rintracciabilità" di tutti gli alimenti, la cui osservanza è divenuta obbligatoria in tutti i paesi membri a far data dal 1° gennaio 2005.

I soggetti obbligati all'osservanza della normativa sono tutti gli operatori che entrano in contatto con gli alimenti lungo l'intera filiera produttiva (produzione agricola primaria ; trasformazione ; distribuzione).

L'obbligazione principale, prevista dalla normativa all'art. 18 , è posta a carico di tutti gli operatori del settore alimentare, e consiste nel porre in essere procedure che consentano loro di essere in grado di individuare i propri fornitori di materie prime .

Dobbiamo ricordare che il Regolamento non prescrive l'adozione di specifici mezzi, essendo detti strumenti di raccolta rimessi alle responsabili scelte organizzative dei soggetti obbligati.

L'obbligo infatti viene espresso in termini di risultato, in quanto i soggetti obbligati - a prescindere dalle procedure adottate - debbono risultare in grado di poter fornire alle Autorità competenti le informazioni essenziali in merito ai loro approvvigionamenti , così come debbono essere in grado di fornire le informazioni essenziali circa le proprie operazioni di vendita .

Tutto ciò è stato sinora comunque osservato da parte di tutti noi.

Peraltro Parmalat S.p.A., nell'ambito di un processo di sempre maggiore armonizzazione e coesione del proprio modo di operare e comunicare con i più stretti partners commerciali , ha ritenuto opportuno e proficuo varare un proprio manuale unico contenente modalità attuative , affinché ogni operatore che tratti i propri prodotti venga coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo primario di incrementare sempre più il livello di fiducia e sicurezza riposto su di sé da parte dei consumatori .

Nasce quindi con questa finalità il manuale allegato , manuale che si presenta suddiviso in due sezioni:

A) FAC SIMILE DOCUMENTAZIONE PER LA TRACCIABILITA' E RINTRACCIABILITA'

Questa sezione contiene le linee - guida suggerite da Parmalat S.p.A. circa le procedure per garantire una corretta e completa osservanza dei principi che la normativa prevede vengano assolti in ogni fase della distribuzione dei prodotti alimentari .

Resta inteso comunque che ognuno permarrà nella libertà della scelta dell'utilizzo di propri strumenti , purchè in linea con i dettami legislativi , a patto che tali scelte consentano di raggiungere l'obiettivo della perfetta tracciabilità / rintracciabilità.

B) PROCEDURA RICHIAMO PRODOTTI .

Circa le modalità operative , tempistiche e responsabilità descritte nella sezione Procedura Richiamo Prodotti, occorre precisare che essa è stata studiata allo scopo di assolvere nel migliore e nel più celere dei modi per poter intervenire nell'eventualità dell'insorgere di emergenze concernenti la qualità e sicurezza dei prodotti , non escludendosi, in tali evenienze,

l'indispensabile coinvolgimento delle Autorità di vigilanza (ipotesi contemplata all'art. 19 del Reg. CE n. 178/2002) .

Occorre infatti qui ricordare che il Legislatore italiano – ad integrazione dei principi sanciti dal Reg. CE n. 178/2002 – ribadendo il principio della responsabilità indistinta e condivisa di tutti gli operatori del settore alimentare in ogni fase della distribuzione sino al collocamento del prodotto presso il consumatore finale , con D. Legislativo n. 190 del 5 aprile 2006 ha introdotto precise sanzioni riguardo l'ipotesi di inosservanza di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del Reg. CE n. 178/2002, fatta comunque salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato.

Ne discende che :

- L' allegato manuale operativo è destinato a divenire parte integrante delle condizioni contrattuali in essere fra le nostre rispettive società , alla luce anche del rilievo che - per molti destinatari della presente - l'instaurazione del rapporto con Parmalat S.p.A. risulta antecedente all'entrata in vigore delle normative sulla tracciabilità nonché sull' HACCP.
- L'eventuale inosservanza da parte della Vostra struttura della Procedura Richiamo Prodotti costituirà titolo idoneo per la nostra azienda di esercizio del diritto di recesso con effetti immediati ai sensi dell'art. 1456 c.c. , fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno , in considerazione delle responsabilità che potrebbero derivare in capo alla nostra Società in caso di mancata osservanza da parte Vostra della stessa .

RingraziandoVi come sempre per la collaborazione, Vi preghiamo di voler restituire copia della presente in segno di Vostra integrale accettazione .

PARMALAT S.P.A.

Collecchio , 15 marzo 2012

REGOLAMENTO C 7

INFORMATIVA AL CONCESSIONARIO

PARMALAT S.P.A. , pur essendo le informative richieste necessarie per l'esecuzione di un rapporto contrattuale di cui è parte l'interessato, informa l'interessato medesimo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n° 196/2003, che:

☐1) i dati personali saranno trattati per dare esecuzione agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di fornitura di prodotti con Voi stipulato;

☐2) i dati stessi saranno trattati per trasmettere informazioni commerciali come i listini prezzo e altro, oltre che per inviare materiale informativo vario, promozionale e/o pubblicitario;

☐3) i dati stessi potranno essere trattati per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;

☐4) i dati personali non verranno diffusi e verranno comunicati solo al personale addetto agli uffici interni alla società preposti allo svolgimento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stesso, oltre che ai punti vendita che, per finalità distributive, ne facessero richiesta, nel pieno rispetto dei modi e finalità illustrati.

I dati, inoltre, potranno essere comunicati a società esterne alla promittente sia per finalità inerenti all'esecuzione del contratto, sia per finalità diverse (es. Istituti di credito, Società di factoring, Società di consulenza, Società di leasing ecc.), nonché per l'adempimento di obblighi legali.

☐5) Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal D. Lgs. n° 196/2003 - tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione di cui al precedente punto 5.

Tali trattamenti verranno effettuati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere:

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha altresì diritto di conoscere, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo e di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; nonché di opporsi in tutto o in parte, esercitando gratuitamente tale diritto, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario e di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

CONSENSO

Con riferimento alla informativa sopra riportata, in ordine al trattamento dei nostri dati e preso atto di tutto quanto in tale informativa indicato, rilasciamo il consenso al trattamento dei nostri dati ed alla loro comunicazione nei termini da Voi precisati.

TIMBRO & FIRMA

Parmalat Vers.15-11-2011

Collecchio , 15 marzo 2012

REGOLAMENTO C 8

CONFORMITA' ALL'ETICA DEGLI AFFARI

Il Concessionario si conformerà ai regolamenti e alle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni nonché delle disposizioni concernenti l'applicazione del D.Lgs. 81/08. Esso dichiara di aver preso visione del Codice di Condotta di Parmalat (il "Codice") e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 (il "Modello"), entrambi pubblicati sul sito internet www.parmalat.com, e si impegna a svolgere l'incarico affidato con il presente Contratto nel rispetto delle norme sancite nel Codice di Condotta e nel Modello summenzionati.

Il Concessionario si impegna - anche per i propri eventuali lavoratori subordinati e/o collaboratori a qualunque titolo che vengano in contatto con Parmalat nell'esecuzione dell'incarico ad esso conferito - ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Parmalat con una comunicazione all'indirizzo e-mail organismo.vigilanza@parmalat.net di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito del D.Lgs. n. 231/01 e comportare la responsabilità amministrativa di Parmalat.

Il Concessionario dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente contratto, di non aver riportato - nell'ultimo decennio - condanne, anche non definitive, e sentenze ex art. 444 c.p.p. per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al D. Lgs. 231/01.

La violazione, da parte del Concessionario di alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 della presente disposizione, costituirà causa di risoluzione espressa del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.; conseguentemente Parmalat avrà il diritto di risolvere il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta all'altra Parte, fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare a Parmalat.

TIMBRO & FIRMA

LETTERA DI ACCETTAZIONE

Spettabile
PARMALAT S.p.A.
Via Delle Nazioni Unite , 4
43044 COLLECCHIO (PR)

Con la presente restituiamo un originale del contratto da Voi trasmessoci in duplice copia e da noi sottoscritto per accettazione.

Conveniamo altresí sugli allegati e sui regolamenti facenti parte integrante del contratto medesimo.

Collecchio , 15 marzo 2012

Ditta
EUROMILK S.R.L.
P.IVA : 02343480618